proceduracivile.ch

Francesco Naef, Repertorio di giurisprudenza sul CPC svizzero, in: proceduracivile.ch, (consultato il 23.10.25)

Art. 226 Udienza istruttoria

- ¹ Il giudice può in ogni tempo procedere a udienze istruttorie.
- ² L'udienza istruttoria serve a esporre liberamente l'oggetto litigioso, a completare i fatti, a tentare un'intesa fra le parti e a preparare il dibattimento.
- 3 Il giudice può procedere all'assunzione di prove.

